

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1290)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 1472)

d'iniziativa del deputato BIMA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1970*

**Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta
dell'ex castello reale di Racconigi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dall'originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Il contributo di riscatto del 18 per cento sarà calcolato sullo stipendio goduto all'atto

dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.

Art. 2.

Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dalla presente legge, previsto in lire 16 milioni, si provvederà con i proventi della gestione fuori bilancio derivanti dall'amministrazione dei beni privati già di proprietà dei Savoia, avocati allo Stato.